

**DELIBERAZIONE n. 8**

Allegata al VERBALE n. 40 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 18.06.2020

---

**OGGETTO:** Modifica dello Statuto della Fondazione per la sicurezza in Sanità.

---

Sono presenti i Signori:

*Il Presidente* Prof. Silvio BRUSAFERRO *in presenza*

*I Componenti* Dott. Vitangelo DATTOLI in teleconferenza

Prof.ssa Adriana MAGGI in teleconferenza

Prof.ssa Sabina NUTI in teleconferenza

Dr. Giuseppe TOFFOLI in teleconferenza

Partecipano in teleconferenza, altresì, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Dr. Piero CAIOLA, Dr.ssa Rosa VALICENTI, Dr. Marco GINANNESCHI.

*Partecipano, inoltre:*

il Dott. Andrea PICCIOLI, Direttore Generale dell'ISS;

la Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA, Direttore Centrale delle Risorse Umane ed Economiche dell'ISS;

il Consigliere della Corte dei Conti Dott. Alberto RIGONI, Delegato titolare ex art.12 L. 21.3.1958 n. 259.

Svolge le funzioni di Segretario il Dott. Francesco BARNATO, Dirigente amministrativo dell'ISS.

Relatore: IL PRESIDENTE.

Il Relatore fa presente che con la deliberazione n. 8 del 10 aprile 2008 (v. allegato A), il Consiglio di Amministrazione (CdA) dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) ha deliberato in merito all'approvazione dell'atto costitutivo e Statuto della costituenda Fondazione per la sicurezza in Sanità (Fondazione).

La Fondazione in oggetto, è stata costituita con atto (v. allegato B) a rogito del notaio Scaravelli di Roma rep. n. 48.168 racc. n. 2.576, il 22 gennaio 2009 ed è regolarmente operante. In pari data, nel medesimo atto è stato deliberato lo Statuto della Fondazione disciplinante l'ordinamento interno della stessa.

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.

Sono soci della Fondazione l'ISS, la Gutenberg S.r.l. e l'Asl Toscana sud-Est; i primi due in qualità di soci fondatori.

L'art. 3 del citato Statuto ha previsto una durata della Fondazione in dieci anni rinnovabili.

Alla scadenza del periodo decennale, il CdA della Fondazione, ha proposto di prorogare di altri cinque anni, rinnovabili, la durata, nell'ottica di assicurare la continuità e lo svolgimento delle attività istituzionali del suddetto Ente, ponendo nel contempo di modificare alcune parti dello Statuto con l'adeguamento del sopra citato art. 3, alla nuova durata quinquennale, senza mutare il fine consacrato nello stesso, allo scopo di rendere più efficace l'impianto delle norme in esso contenute, per adeguarlo all'evoluzione normativa degli enti no profit, allo sviluppo tecnologico e per il contenimento dei costi.

Il CdA della Fondazione, nella riunione del 23 gennaio 2020, ha elaborato e condiviso (v. allegato C) all'unanimità la bozza di Statuto (v. allegato D) dell'Ente in parola; nel contempo ha stabilito che, non appena il CdA dell'ISS delibererà autorizzando i propri rappresentanti ad approvare il nuovo Statuto, lo stesso Consiglio della Fondazione sarà riconvocato per l'approvazione definitiva dello Statuto, alla presenza del notaio.

Vista la bozza dello Statuto deliberato dal CdA della Fondazione, vengono analizzate le modifiche apportate nel citato documento indicate nella tabella (v. allegato E).

In tale tabella si evidenziano gli articoli dello Statuto di cui è stata proposta la relativa modifica, concernenti gli argomenti sottoindicati:

- la nuova denominazione;
- la nuova sede amministrativa;

- la durata della Fondazione;
- la composizione dell'organo di controllo;
- la nuova composizione del CdA;
- soppressione del Direttore Scientifico;
- destinazione del patrimonio allo scioglimento della Fondazione;
- rimodulazione dei poteri del Presidente;
- ampliamento dei poteri del CdA;
- modifica del quorum costitutivo del CdA per deliberare in alcune materie previste dallo Statuto;
- svolgimento in teleconferenza delle adunanze del CdA.

Tanto premesso

### **IL CONSIGLIO**

- Vista la relazione;
- Udito il Relatore;
- Sentito il Direttore Generale;
- Dopo ampia ed approfondita discussione;
- All'unanimità


### **DELIBERA**

di accogliere le modifiche statutarie attinenti la struttura organizzativa della Fondazione, in considerazione del fatto che le stesse non pregiudicano lo scopo programmato della stessa, in quanto coerenti con lo stesso. Le stesse non influiscono in alcun modo sui presupposti che hanno determinato la costituzione della più volte menzionata Fondazione, si ritiene, anzi che possano meglio contribuire a garantire il prosieguo ed il futuro svolgimento della sua attività.

Gli allegati A), B), C), D), E) costituiscono parte integrante della presente delibera.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



ALLEGATO A) - DELIBERA n° 8

C.D.A. 18.6.2020

*Istituto Superiore di Sanità*

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**DELIBERAZIONE n. 8**

allegata al VERBALE n. 82 della seduta del CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE del 10-4-2008.

**OGGETTO:** Costituzione di una Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.

Sono presenti i Signori:

<i>Il Presidente</i>	Prof. Enrico <b>GARACI</b> ;
<i>I Componenti</i>	Dott. Salvatore Paolo <b>CANTARO</b> ;
	Prof. Adelfio Elio <b>CARDINALE</b> ;
	Dott.ssa Maria Paola <b>DI MARTINO</b> ;
	Prof. Fabio <b>MIDULLA</b> ;
	Dott. Mario <b>MORLACCO</b> ;
	Prof. Guido <b>RASI</b> ;
	Prof. Calogero <b>SURRENTI</b> ;
	Prof. Stefano <b>ZURRIDA</b> .

Partecipano, altresì, del Collegio dei Revisori dei Conti, i Signori:

<i>Il Presidente</i>	Dott. Alessandro <b>RIDOLFI</b> ;
<i>I Componenti</i>	Dott. Pierfrancesco <b>LUPI</b> ;
	Dott. Angelo <b>MENDITTO</b> .

*Partecipano, inoltre:*

- la Dott.ssa Monica **BETTONI**, Direttore Generale dell'Istituto;
- la Dott.ssa Rosa M. **MARTOCCIA**, Direttore Centrale degli Affari Amm.vi e delle R. E. dell'ISS;
- il Dott. Maurizio **PASQUALI**, Direttore Centrale delle Risorse Umane e Affari Generali dell'ISS.

Svolge le funzioni di *Segretario* la Dott.ssa Giuliana **ERAMO**, Dirigente dell'Ufficio Organi Collegiali dell'Istituto.

*Relatore:* **IL PRESIDENTE.**

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) D.P.R. n. 70 del 20-1-2001 "Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore di sanità", l'Istituto - per l'esplicazione delle proprie funzioni istituzionali - può costituire Fondazioni. Al riguardo fa presente che si è dato avvio all'iter per la costituzione di una "Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario" ricordando come la questione sia già stata sottoposta al Consiglio di Amministrazione nelle riunioni del 12 settembre e 31 ottobre 2007.

In detta ultima riunione, il Consiglio, con delibera n. 6, ha approvato l'avvio alla prevista procedura di evidenza pubblica, mediante pubblicazione di apposito avviso, volta ad acquisire una manifestazione di interesse dei soggetti eventualmente partecipanti in possesso dei requisiti di cui all'avviso medesimo.

Espletata detta procedura, il Presidente sottopone al Consiglio, per l'approvazione, gli schemi rispettivamente dell'atto costitutivo e dello Statuto (All. 1 e 2) della costituenda fondazione.

Tanto premesso

## **IL CONSIGLIO**

Udito il Relatore;

Presa visione degli schemi concernenti atto costitutivo e statuto;

Sentito il parere favorevole Direttore generale;

Dopo ampia ed approfondita discussione nel corso della quale vengono avanzate proposte di modifica allo schema di Statuto presentato, come precisate nel verbale n. 82 relativo all'odierna riunione;

Tenuto conto che si procederà ad adeguare il testo Statutario in coerenza con le modifiche proposte;

All'unanimità

## **DELIBERA**

di approvare l'atto costitutivo e lo statuto della "Fondazione nel settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario" dando mandato al Presidente di procedere ad apportare al testo Statutario presentato le opportune modifiche coerenti con le indicazioni emerse nel corso della discussione e precisate nel verbale n.82, relativo all'odierna riunione, di cui la presente delibera è parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO**



**IL PRESIDENTE**



ALLEGATO B) - DELIBERA n° 8  
C.D.A. 186/2020

Repertorio n. 48.168

Raccolta n. 2.576

Registrato

FONDAZIONE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA DEL PAZIENTE, DEL CIT-  
TADINO E DELL'OPERATORE SANITARIO

M<sup>o</sup> Aguzzie delle  
Entrate di Roma

ATTO COSTITUTIVO

al N. 5897

REPUBBLICA ITALIANA


serie 1 T

L'anno 2009 (duemilanove) il giorno 22 (ventidue) del mese di  
Gennaio.

il giorno 20-02-2009

in Roma alla Via Regina Elena n. 299.

Avanti a me dottoressa Monica Scaravelli, Notaio in Roma, con  
Studio in Via Capodistria n. 7, iscritto nel Ruolo dei Di-  
stretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,  
con l'assistenza dei testimoni, a me noti ed idonei Signori:



- ROSA Enrica nata a Roma il giorno 13 Maggio 1958, residente  
in Roma V. Angelo Bertolotto n. 65;

- MARTOCCIA Rosa Maria nata a Cava de' Tirreni il 13 Luglio  
1959, residente in Roma alla Via della Maratona n. 54,

sono presenti le seguenti parti:

- "ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'", con sede in Roma, Viale Re-  
gina Elena n. 299, Codice Fiscale 80211730587, nella persona  
del Presidente pro-tempore e legale rappresentate, Professor:

- GARACI Enrico, nato a Roma il 23 Aprile 1942, domiciliato in  
Roma ove sopra ai fini del presente atto presso la sede del-

l'Istituto Superiore di Sanità, professore universitario, a  
quanto infra autorizzato in virtù dell'articolo 3 del Decreto

del Presidente della Repubblica n. 70 del 20 Gennaio 2001 e

*Monica Scaravelli*

dell'art. 1 del Regolamento approvato con Decreto del 30 Gennaio 2003 e dunque legale rappresentante pro tempore, nonché di delibera consiliare allegata sub.A e letta alle parti.

- Artiano Giorgina, nata a Tripoli (Libia) il giorno 1° Luglio 1955, domiciliata per la carica ove appresso, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società:

- "GUTENBERG S.R.L., con sede legale in Arezzo, Piazza San Jacopo n. 294, capitale sociale euro 100.000,00, numero iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo e codice fiscale 01661540516, iscritta al R.E.A. con il numero AR-129406, in virtù dei poteri a lei attribuiti dal vigente statuto sociale.


Detti componenti della cui identità personale e qualifica io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale intendono costituire una Fondazione ed a tal fine statuiscono quanto segue:

#### Articolo 1

##### DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile una Fondazione avente la seguente denominazione: "Fondazione per la sicurezza in Sanità", nel prosieguo dell'atto anche identificata semplicemente come: "Fondazione", per la quale sarà richiesto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 ss. c.c..

#### Articolo 2



Chamber of Notaries of Arezzo

SEDE

La Fondazione ha sede legale in Roma, via Giano della Bella n. 34 e sede amministrativa in Arezzo, Corso Italia n. 44.

La Fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze e opera senza vincoli territoriali.

Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è stabilita in dieci anni rinnovabili.


Articolo 4 - Finalità

La Fondazione non ha fine di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:

- beneficenza;
- istruzione, formazione e cultura;
- tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.

2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livelli




*Handwritten signature in cursive script, likely of the President of the Board of Directors.*



di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ricerca scientifica nell'ambito della sicurezza ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.

3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

- a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;
- b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;
- c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:
- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
  - Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;
  - Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
  - Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;



*Manfredi Ferrero*

d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;

e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.


Per il conseguimento dei suoi scopi la Fondazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione, assumere tutte le iniziative, stipulare convenzioni con imprese od enti pubblici o privati, porre in essere ogni atto idoneo a favorire la concreta attuazione dei suoi fini e delle attività che ne costituiscono l'oggetto; essa potrà altresì coordinarsi con altri enti operanti nel settore, aggregare altri organismi per rendere più efficace la propria azione, nonché partecipare a società, consorzi, associazioni ed altre strutture organizzative aventi finalità similari alle proprie.

#### Articolo 5

Ai fini dell'espletamento degli scopi predetti, le parti del presente atto dichiarano di costituire, come di fatto costituiscono, il patrimonio iniziale della Fondazione come segue:

Enti conferenti e Beni conferiti

- Istituto Superiore di Sanità conferisce la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) come ed esattamente individuata al capitolo 521, partita 2719/08 del Bilan-




*M. Sc. Lorenzelli*

cio dell'Istituto accantonata al fine del versamento su conto corrente intestato alla Fondazione presso Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio obbligandosi L'Istituto a tale versamento nell'immediatezza dell'apertura del suddetto conto corrente;

- Gutenberg S.r.l. conferisce la somma di Euro 25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero) come portata da assegno non trasferibile a favore della "Fondazione per la Sicurezza in Sanità", tratto su Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio che viene dinanzi a me Notaio ed ai testi consegnato al Presidente della Fondazione come di seguito nominato. La Fondazione è retta dallo statuto che, sottoscritto dalle parti, dai testi e da me notaio, si allega, previa lettura datane alle parti, a questo atto sotto la lettera "B", per formarne parte integrante e sostanziale. I Soci fondatori nominano Presidente della Fondazione il Signor Vasco Giannotti nato ad Arezzo il 2/11/1942, residente in Arezzo, Piazza della Fiorata n.2, e Vice Presidente la Signora Monica Bettoni nata a Pontassieve il 9/10/1950, residente in Arezzo, Via A. Cecchi n.29. Vengono chiamati a far parte del C.di A. oltre al Presidente ed alla nominata Vice Presidente, i Signori Giovanni Gatteschi nato ad Arezzo il 5/9/1950, ivi residente in Via Mennini n.2 ed il Signor Velio Macellari nato a Roma il 24/06/1947 quivi residente alla Via di Malafede n.78.

Il Presidente ed il Vicepresidente vengono delegati disgiunta-




Monica Bettoni

mente fra loro, a compiere tutte le pratiche necessarie per ottenere a favore della Fondazione il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi degli artt. 12 ss. c.c., nonché ad apportare al presente atto ed allegato statuto, le modifiche che venissero richieste dagli organi competenti. Entrambi disgiuntamente tra loro potranno, ai fini di cui sopra, conferire procure speciali e mandati per singoli atti o categorie di atti. Le parti del presente atto espressamente richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 637/1972, nonché più favorevoli emanate ed emanande.

La Fondazione sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme contenute nello Statuto. Quanto al Collegio Sindacale composto di 3 (tre) membri scelti tra dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori ufficiali dei conti verrà nominato dal Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile come sancito dall'articolo 11 dello statuto sociale. Qui di seguito è trascritto lo Statuto, composto di 17 (diciassette) articoli che regola la vita della Fondazione. Pertanto i sottoscritti approvano lo STATUTO di seguito trascritto stante la seguente

Premessa: - Visto l'art. 87 comma 5 della Costituzione, che prevede che il Presidente della Repubblica emana i regolamenti; -Visto l'art. 17 della l. 23 agosto 1988, n. 400, che disciplina l'emanazione dei regolamenti;

- Visto il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, che disciplina



*Maria Carla Castelli*

il riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;


- Visto in particolare l'art. 9 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 419, che prevede l'adozione di un regolamento di organizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità (d'ora in poi anche solo "I.S.S.");

- Visto il D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che contiene il regolamento di organizzazione dell'I.S.S.;

- Visto in particolare l'art. 1 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che, salvo altro, prevede che l'I.S.S. è un ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero della Salute, organo del Servizio Sanitario Nazionale, del quale si avvalgono il Ministero della Salute e le Regioni e, tramite esse, anche le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere;

- Visto in particolare l'art. 2 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che, salvo altro, prevede che l'I.S.S. svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo, di consulenza, di documentazione e di formazione nell'ambito della salute pubblica;

- Visto in particolare l'art. 3 comma 1 lett. b) del d.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70, che prevede che, secondo criteri e modalità determinati con proprio regolamento, l'I.S.S. può partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società, con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, scelti con procedure di evidenza pubblica;

  
Ministero della Sanità


- Visti in particolare gli artt. da 4 a 12 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70 che istituiscono e disciplinano gli organi dell'I.S.S. e, tra di essi, istituiscono e disciplinano il Presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale e il comitato scientifico;

- Visto in particolare l'art. 13 del D.P.R. 20 gennaio 2001, n. 70 che, salvo altro, prevede che, con decreto del suo Presidente, l'I.S.S. può emanare regolamenti contenenti la disciplina della stipula da parte dell'I.S.S. di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione e la disciplina della costituzione o della partecipazione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fondazioni o società;

- Visto il decreto 30 gennaio 2003 del Presidente dell'I.S.S., che contiene il regolamento recante norme concernenti la stipula di convenzioni, contratti e accordi di collaborazione da parte dell'I.S.S. e la costituzione o la partecipazione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fondazioni o società;

- Visto in particolare l'art. 2 del decreto 30 gennaio 2003 del Presidente dell'I.S.S., che prevede che la partecipazione o la costituzione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fondazioni o società deve esser deliberata consiglio di amministrazione dell'I.S.S. e successivamente disposta dal Presidente dell'I.S.S.;

- Visto in particolare l'art. 8 del decreto 30 gennaio 2003 del Presidente dell'I.S.S., che prevede che la partecipa-



*Monte*


zione o la costituzione da parte dell'I.S.S. a consorzi, fondazioni o società è subordinata al parere favorevole del comitato scientifico.

- Vista allora la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.S.S. del 31 ottobre 2007, con la quale l'I.S.S. ha manifestato l'interesse alla costituzione di una fondazione;

- Vista allora l'avviso di selezione pubblica dell'Istituto superiore di sanità pubblicato in data 19/12/2007, con la quale l'Istituto stesso ha reso noto il proprio interesse alla costituzione di una fondazione;

- Visto allora e in particolare che l'avviso di selezione pubblica rendeva noto: A) che l'I.S.S. intendeva attivare una procedura ad evidenza pubblica finalizzata ad individuare le manifestazioni di interesse per la costituzione di una fondazione; B) che lo scopo della costituenda fondazione era quello di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione finalizzato al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario; C) che potevano manifestare il proprio interesse alla costituzione della fondazione soggetti pubblici o privati, italiani e stranieri, in possesso dei requisiti stabiliti nell'avviso;

- Visto allora che i soggetti che hanno manifestato il proprio interesse alla costituzione della fondazione sono sta-



*Maria Grazia Tardito*

ti:

- Gutenberg S.r.l., con sede legale in Arezzo, Piazza San Jacopo n. 294, Iscrizione Registro delle Imprese di Arezzo n. REA 129406, Partita Iva n. 01661540516, Codice Fiscale n. 01661540516;

- Mortara Rangoni Europe S.r.l., con sede legale in Casalecchio di Reno (BO), Via Cimarosa n. 103/105, Iscrizione Registro delle Imprese di Bologna n. REA 324654, Partita Iva n. 00673881207, Codice Fiscale n. 03896820374;


- PRO.GE.A S.r.l., con sede legale in Milano, Via Pietrasanta n. 12, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. REA 1250089, Partita Iva n. 08842280151, Codice Fiscale n. 08842280151;

- Joint Commission Resources, Inc., con sede legale in Oakbrook Terrace, Illinois (USA), Via One Lincoln Centre, Suite 1340, Iscrizione Registro delle Imprese di Milano n. REA 1744756, Partita Iva n. 04390030965, Codice Fiscale n. 04390030965.

- Vista allora la deliberazione del consiglio di amministrazione dell'I.S.S. del 10/04/2008, che dichiara vincitore della selezione pubblica la Gutenberg S.r.l.;

- Visto allora che l'Istituto superiore di sanità e Gutenberg S.r.l. sono legittimati a costituire la fondazione oggetto della procedura di evidenza pubblica;

- Visto l'atto che precede, costitutivo della fondazione



*Monte Carlo*



denominata "Fondazione per la sicurezza in sanità";

- Visto e premesso tutto quanto sopra, I.S.S. e Gutenberg S.r.l. deliberano di redigere il seguente statuto da considerare a tutti gli effetti la disciplina dell'ordinamento interno e dell'amministrazione della fondazione denominata "Fondazione per la sicurezza in sanità".

#### STATUTO

##### Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "Fondazione per la sicurezza in Sanità".

##### Articolo 2 - Sede

1. La Fondazione ha sede legale in Roma, Via Giano della Bella n. 34, Italia, e sede amministrativa, in Arezzo, Corso Italia n. 44.


2. La Fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze e opera senza vincoli territoriali.

##### Articolo 3 - Durata

1. La durata della Fondazione è stabilita in dieci anni rinnovabili.

##### Articolo 4 - Finalità

La Fondazione non ha fini di lucro ed apolitica ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e



*Maurice La Tavella*

dell'operatore sanitario.

1. La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:


- beneficenza;
- istruzione, formazione e cultura;
- tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.

2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ricerca scientifica nell'ambito della sicurezza ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.

3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;

b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo



*Manuela Cecchetti*

clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;

c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:

- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;
- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;


d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;

e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

#### Articolo 5 - Attività strumentali accessorie e connesse


1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- accettare nuovi soci esclusivamente su proposta dei soci fondatori, qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;



Ministero della Sanità

- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- compiere studi e ricerche;
- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili e immobili, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;



*Mons. G. Costantini*

- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

- richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;

- predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;

- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### Articolo 6 - Patrimonio ed entrate.

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;

- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della Fondazione;

- riserve costituite con utili o avanzi di gestione;

- donazioni accettate;


- eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;

- contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla sua attività;

- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il pa-



*Comitato di Amministrazione*

trimonio della Fondazione.

#### Articolo 7 - Organi

1. Organi della Fondazione sono:


- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Collegio dei sindaci.

2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.

4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di ammi-



*Monica Scatellari*

nistrazione, sentito il parere del collegio dei sindaci.

#### Articolo 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."

2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.

3. Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.

4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

#### Articolo 9 - Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

2. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.

3. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

4. Il Vice-Presidente può convocare il consiglio di amministrazione.

strazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed eserciti contemporaneamente le funzioni vicarie del Presidente.

#### Articolo 10 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:


- il socio fondatore Gutenberg S.r.l. nomina numero due amministratori;
- Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;
- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;
- il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore; l'amministratore potrà essere nominato d'accordo tra i soci fondatori, ovvero verrà nominato da nuovi, eventuali partecipanti alla Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.

3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.

4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:

- approvazione del programma annuale;
- approvazione del bilancio d'esercizio;



*Mancini Salvatore*



- nomina dei revisori;
- determinazione del compenso dei componenti degli organi;
- revoca dei revisori;
- nomina del Direttore Scientifico;
- determinazione del compenso del Direttore Scientifico;
- revoca del Direttore Scientifico;
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.


5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio


*Monte Carlo*



della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori e a tutti i revisori almeno dieci giorni prima; con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

10. Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del



*Maria Teresa...*

voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti, ma il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:

- nomina dei revisori;
- revoca dei revisori;
- determinazione del compenso dei componenti degli organi;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.

#### Articolo 11 - Il collegio dei sindaci

1. Il collegio dei sindaci è un organo composto da tre persone fisiche e nominate dal consiglio di amministrazione, tra i cittadini italiani che siano dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori ufficiali dei conti.

2. Il collegio dei sindaci dura in carica tre esercizi e ciascun revisore è rieleggibile.

3. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal collegio stesso a maggioranza nella sua prima riunione.

4. I componenti del collegio dei sindaci possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

strazione e a tale fine sono appositamente convocati.

5. Al collegio dei sindaci è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dal consiglio di amministrazione e dal Presidente e il dovere di redigere la relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio d'esercizio.

6. Il collegio dei sindaci può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.


7. Il collegio dei sindaci è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti i revisori almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

#### Articolo 12 - Cessazione dei componenti degli organi

1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine;
- dimissioni;
- morte;
- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dei componenti del Collegio dei sindaci.

2. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina



*Monica Sedorelli*

del nuovo componente:

3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:

- se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finché l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;

- se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;


- se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.

#### Articolo 13 - Direttore scientifico

1. Per l'esercizio delle attività, la Fondazione si avvale della collaborazione di una persona fisica denominata direttore scientifico.

2. Il direttore scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore scientifico ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio e ha diritto al

  
Indice e avvertenze

compenso nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.

4. La cessazione dalla carica di direttore scientifico si determina secondo le previsioni del precedente art. 12.

5. Il direttore scientifico collabora con gli organi della Fondazione al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi. A tale fine, elabora il piano delle attività e ne cura l'attuazione attraverso opportune ed autonome decisioni gestionali nell'ambito delle risorse disponibili.

6. Il direttore scientifico può avvalersi di altri collaboratori nominati di concerto con il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, sui quali esercita potere di indirizzo.


#### Articolo 14 - Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

#### Articolo 15 - Bilancio d'esercizio e sua approvazione

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione del collegio dei sindaci.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:



*Monica Esposito*

- il Presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;

- il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio al collegio dei sindaci;

- il collegio dei sindaci deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;

- i singoli amministratori possono prenderne visione;

- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.

3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### Articolo 16 - Scioglimento e devoluzione dei beni


1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

- conseguimento delle finalità della Fondazione;

- impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;

- delibera di scioglimento dei soci fondatori.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina

  
Ministero della Giustizia

l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.

3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.

4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo deve essere devoluto ai Fondatori proporzionalmente ai conferimenti effettuati.

5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.

#### Articolo 17 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me Notaio datane, presenti i testi, ai comparenti i quali lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore 17,30 (diciassette e trenta) è scritto in parte a macchina ed in parte a mano da me Notaio, consta di sette fogli per ventisette intere facciate e sedici righe della presente ventottesima.

F.to Enrico Garaci

A circular notary seal is stamped on the right side of the page, partially overlapping the text of article 4. Below the seal, a vertical signature in cursive script reads "Monico Scavellato".



F.to Giuseppina Artiano

F.to Enrica Rosa teste

F.to Rosa Maria Martoccia teste

F.to Monica Scaravelli Notaio


oOo

La presente copia, composta di numero sette fogli, scritti sin  
qui è copia conforme, comprensiva delle postille approvate  
dalle parti, all'originale atto costitutivo e statuto della  
"Fondazione per la sicurezza in Sanità", munito delle firme  
prescritte dalla Legge.

Si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge

Roma 5 (cinque) novembre 2009 (duemilanove)

*Monica Scaravelli*



Fondazione per la sicurezza in Sanità  
Sede Legale Via Giano della Bella, 34 - 00162 Roma  
Codice Fiscale 97546060589  
Fondo di dotazione euro 50.000/00

### Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 23 gennaio 2020

L'anno 2020 il giorno 23 del mese di gennaio alle ore 11.30, presso l'Istituto Superiore di Sanità in Viale Regina Elena 299 in Roma, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione per la sicurezza in Sanità per discutere e deliberare sul seguente

#### ordine del giorno

- 1) Modifica degli articoli 1 (Costituzione e denominazione), 2 (Sede), 3 (Durata), 4 (Finalità), 7 (Organi), 10 (Il consiglio di amministrazione), 11 (Il collegio dei sindaci), 12 (Cessazione dei componenti degli organi), 13 (Direttore scientifico), 15 (Bilancio d' esercizio e sua approvazione), 16 (Scioglimento e devoluzione dei beni), dello Statuto;
- 2) Approvazione bilancio 2018;
- 3) Approvazione verbali sedute precedenti;
- 4) Nomina componenti Comitato di Indirizzo
- 5) Comunicazioni del Presidente.

Nel luogo e all'ora indicata risultano fisicamente presenti i signori:

Dr. Enrico Desideri, in qualità di Presidente, dott. Luigi Bertinato, in qualità di Vice Presidente, dott.ssa Rosa Martoccia, on. Vasco Giannotti, avv. Giovanni Gatteschi. Dr. Enrico Coscioni quali consiglieri. Partecipa in rappresentanza del collegio dei revisori il dott. Mancianti. Assiste, infine, in quanto invitato, il consulente dott. Daniele Lapini in qualità di rappresentante dello Studio Lapini Del Pasqua Commercialisti Associati in Arezzo al quale è stato conferito l'incarico della tenuta della contabilità ed adempimenti fiscali/dichiarativi compresa la domiciliazione fiscale della Fondazione per quanto attiene la sede amministrativa.

Assente giustificato: prof. Giuseppe Lippi.

Non risultano collegati a mezzo audio / videoconferenza, altri soggetti.

Assume la presidenza della riunione, ai sensi di legge e di Statuto, il dr. Enrico Desideri, il quale chiama a svolgere la funzione di segretario il dott. Daniele Lapini.

Il Presidente, constata e fa constatare la validità della riunione, apre quindi la seduta passando allo svolgimento di quanto posto all'ordine del giorno.

- 1) Preliminarmente il Presidente ricorda ai presenti che il primo punto all'odg non potrà essere svolto alla presenza del notaio in quanto l'ISS, è ancora in attesa di specifica delibera che autorizzi i propri rappresentati alle modifiche statutarie. Propone comunque, ed il Consiglio all'unanimità approva, di leggere la bozza di statuto oggetto di modifica in modo da correggere/integrare il testo per una definita condivisione dello stesso. Il CdA delibera inoltre che non appena l'ISS delibererà per autorizzare i propri rappresentanti ad approvare il nuovo Statuto della Fondazione, sarà riconvocato per l'approvazione definitiva alla presenza del notaio.

Il Presidente da pertanto lettura integrale dello statuto ed il CdA all'unanimità delibera di approvare le varie modifiche condivise dai presenti. Il documento così emendato, allegato al presente verbale, sarà rinviato a tutto il Consiglio.

- 2) Il Presidente passa poi ad introdurre il secondo punto all'odg rammentando che la bozza di bilancio al 31/12/2018 composta da Stato Patrimoniale e Nota integrativa così come la relazione del collegio sindacale sono già in possesso dei Consiglieri e chiede se vi siano domande sui documenti in discussione. Si apre un approfondito dibattito e vengono esaminati alcuni punti ritenuti più significativi tra i quali l'invito del Collegio a ripianare le perdite pregresse e quella relativa al 2018 e la giustificazione del contributo alla Fondazione da parte di Farmindustria. Su quest'ultimo quesito, il consigliere Martoccia, chiede espressamente al collegio di verificare e di relazionare in merito.

Ai quesiti proposti risponde il Presidente e dopo prova e controprova il CdA all'unanimità delibera di approvare il bilancio al 31 dicembre 2018 rinviando la perdita di euro 6.284 al successivo esercizio.

- 3) Si passa allo svolgimento del terzo punto all'odg. Il CdA, preso atto che i componenti dell'ISS hanno formalmente accettato la carica solamente dall'incontro successivo alla data del 07 ottobre 2019, deliberano di considerare i due incontri avvenuti in data 24/07/2019 e quello del 07/10/2019 quali preparatori a quello svoltosi in data odierna e tali dovranno essere considerati.
- 4) Il Presidente, in riferimento al punto in oggetto, comunica che è in attesa delle formali conferme da parte di alcuni componenti del costituendo Comitato di Indirizzo e che, non appena riceverà le necessarie adesioni, provvederà a relazionare in CdA.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 12.50.

Il Segretario

Dott. Daniele Lapini

Il Presidente

Dr. Enrico Desideri

STATUTO

**Articolo 1 - Costituzione e denominazione**

1. E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA'"

**Articolo 2 - Sede**

1. La Fondazione ha sede legale in Roma, presso I.S.S. in Viale Regina Elena n.299 e la sede amministrativa in Arezzo c/o Studio Lapini Via XXV Aprile n.20.

Il C D A può trasferire la sede legale e la sede amministrativa con sua determinazione senza che ciò comporti modifica statutaria.

2. La Fondazione sempre con delibera del C D A, può inoltre, istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze ed opera senza vincoli territoriali.

**Articolo 3 - Durata**

1. La durata della Fondazione è stabilita in cinque anni rinnovabili a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto per altri cinque anni.

**Articolo 4 - Finalità**

La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in

sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, dell'operatore sanitario, socio-sanitario e alla qualità delle cure.

1. La Fondazione si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori:

- beneficenza;
- istruzione, formazione e cultura;
- tutela e promozione dei diritti;
- assistenza sanitaria e sociale;
- ricerca scientifica.

2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore sanitario e socio-sanitario, favorendo la ricerca scientifica per l'innovazione, la qualità e la sicurezza delle cure ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.

3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:

- a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione in particolare nell'ambito del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;
- b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;
- c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:
- Programmi di formazione ed incontri scientifici;
  - Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;
  - Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;
  - Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;

d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;

e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.

#### **Articolo 5 - Attività strumentali accessorie e connesse**

1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- accettare, su proposta dei soci fondatori, previo parere vincolante degli stessi e del CDA, nuovi soci qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;
- promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;
- istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;
- compiere studi e ricerche;

- curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;
- affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;
- stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;
- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al

perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;

- richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;
- predisporre, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;
- svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.

#### **Articolo 6 - Patrimonio ed entrate**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai soci fondatori (ISS e Gutenberg) o da altri partecipanti;
- beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della Fondazione;
- riserve costituite con utili o avanzi di gestione;
- donazioni accettate;
- eredità accettate con beneficio di inventario;

2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:

- utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;
- contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliono contribuire alla sua attività;



- ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.

#### **Articolo 7 - Organi**

1. Organi della Fondazione sono:

- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- l'organo di controllo.

2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:

- l'interdetto;
- l'inabilitato;
- il fallito;
- il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.

3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.

4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

#### **Articolo 8 - Il Presidente**

1. Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."
2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
3. Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.
4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria della Fondazione.
5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

## **Articolo 9 - Il Vice-Presidente**

1. Il Vice-Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.
2. Il Vice-Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.
3. Al Vice-Presidente è affidata la funzione surrogatoria e di supplenza del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Il Vice-Presidente può convocare il consiglio di amministrazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno ed eserciti contemporaneamente le funzioni vicarie del Presidente.

## **Articolo 10 - Il consiglio di amministrazione**

1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:
  - il socio fondatore Gutenberg nomina numero due amministratori;
  - il socio fondatore Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;
  - La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;

- il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore;

- un amministratore è nominato dall'Asl Toscana Sud-Est;

2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.

3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.

4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:

- approvazione del programma annuale;
- approvazione del bilancio d'esercizio;
- nomina dell'organo di controllo (su indicazione vincolante dei Soci Fondatori);
- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- revoca dell'organo di controllo;
- modificazioni dello statuto;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori;
- qualunque altro atto di natura straordinaria.

5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori ed al revisore almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta

dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

10. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ed al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

oggetto di verbalizzazione, nonché sia consentito ai consiglieri di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e,

per il quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti, il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della maggioranza degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:

- modifiche statutarie;
- nomina dell'organo di controllo;
- revoca dell'organo di controllo;
- determinazione dell'eventuale compenso dei componenti degli organi;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.

#### **Articolo 11 - Organo di Controllo**

1 Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci fondatori lo ritengano opportuno, la funzione di organo di controllo è esercitata da un unico rappresentante, nominato con decisione del CDA su indicazione dei soci fondatori.

2 Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.



3 L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4 L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5 L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CdA.

## **Articolo 12 - Cessazione dei componenti degli organi**

1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine;
- dimissioni;

- morte;
- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dell'organo di controllo.

2. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.

3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:

- se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finché l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;

- se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. o con PEC agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;

- se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.

### **Articolo 13 - Esercizio finanziario**

1. L'esercizio finanziario della Fondazione inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare.

### **Articolo 14 - Bilancio d'esercizio e sua approvazione**

1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione dell'organo di controllo.

2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:

- il Presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

- il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;

- il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio all'Organo di Controllo;
- L'Organo di Controllo deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;
- i singoli amministratori possono prenderne visione;
- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.

3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 15 - Scioglimento e devoluzione dei beni**

1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:

- conseguimento delle finalità della Fondazione;
- impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;
- delibera di scioglimento dei soci fondatori.

2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma

determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.

3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.

4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo dovrà essere devoluto ad Enti o Fondazioni con scopo analogo o comunque a fini solidaristici sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e non potrà in alcun modo essere distribuito ai soci Fondatori.

5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.

#### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti e ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

TABELLA

*Statuto vigente*

*Bozza Statuto*

<p><u>Art. 1- Costituzione e denominazione</u> 1.E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "Fondazione per la sicurezza in sanità".</p>	<p><u>Art. 1- Costituzione e denominazione</u> 1.E' costituito l'ente avente forma giuridica di fondazione e denominato "FONDAZIONE PER L'INNOVAZIONE E LA SICUREZZA IN SANITA'".</p>
<p><u>Art. 2- Sede</u> 1.La Fondazione ha sede legale in Roma, <del>Via Giano della Bella n. 34</del>, Italia, e sede amministrativa in Arezzo, <del>Corso Italia n.44</del>. 2.La fondazione può istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze e opera senza vincoli territoriali.</p>	<p><u>Art. 2- Sede</u> 1.La Fondazione ha sede legale in Roma, presso I.S.S. in <b>Viale Regina Elena n. 299 e la sede amministrativa in Arezzo, c/o Studio Lapini Via XXV Aprile n. 20.</b> 2.<b>Il CDA può trasferire la sede legale e la sede amministrativa con sua determinazione senza che ciò comporti modifica statutaria.</b> 3.La fondazione <b>sempre con delibera del CDA</b>, può inoltre, istituire sedi secondarie, succursali e rappresentanze ed opera senza vincoli territoriali.</p>
<p><u>Art. 3- Durata</u> 1. La durata della Fondazione è stabilita in dieci anni rinnovabili.</p>	<p><u>Art. 3- Durata</u> 1. La durata della Fondazione è stabilita in <b>cinque</b> anni rinnovabili a partire dalla data dell'entrata in vigore del presente statuto per altri cinque anni.</p>
<p><u>Art.4- Finalità</u> La Fondazione non ha fini di lucro ed apolitica ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino e dell'operatore sanitario. 1.La Fondazione <del>non ha fini di lucro</del> e si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori: -beneficienza; -istruzione, formazione e cultura; -tutela e promozione dei diritti; - assistenza sanitaria e sociale; - ricerca scientifica. 2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere le iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore, favorendo la ricerca scientifica <del>nell'ambito</del> della sicurezza ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica. 3.In particolare, la Fondazione si propone di</p>	<p><u>Art.4- Finalità</u> La Fondazione non ha fini di lucro ed è apolitica, ha lo scopo di sviluppare e diffondere la ricerca e lo sviluppo delle competenze professionali nel campo del trasferimento tecnologico e dell'innovazione in sanità, con particolare riferimento al settore della sicurezza del paziente, del cittadino, dell'operatore sanitario, <b>socio-sanitario e alla qualità delle cure.</b> 1.La Fondazione si propone di promuovere lo svolgimento di attività perseguendo finalità di utilità e solidarietà sociale nei seguenti settori: -beneficienza; -istruzione, formazione e cultura; -tutela e promozione dei diritti; - assistenza sanitaria e sociale; - ricerca scientifica. 2. Per perseguire tali finalità, la Fondazione si propone di promuovere iniziative finalizzate ad accrescere i livelli di sicurezza del paziente e dell'operatore <b>sanitario e socio-sanitario</b>, favorendo la ricerca scientifica <b>per l'innovazione, la qualità</b> e la sicurezza delle</p>

<p>agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:</p> <p>a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;</p> <p>b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;</p> <p>c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmi di formazione ed incontri scientifici;</li> <li>- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;</li> <li>- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;</li> <li>- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;</li> </ul> <p>d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;</p> <p>e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.</p>	<p>cure ed il trasferimento dei risultati della ricerca nella pratica clinica.</p> <p>3. In particolare, la Fondazione si propone di agire in ambiti rappresentati primariamente dall'identificazione e dallo sviluppo di tecnologie, sistemi organizzativi e metodologie di qualificazione delle competenze professionali per sostenere le seguenti azioni:</p> <p>a) La condivisione e la divulgazione delle esperienze nazionali ed internazionali nell'ambito della gestione <b>dei percorsi di diagnosi e di cura per la corretta assistenza dei malati, per la prevenzione in particolare nell'ambito</b> del rischio clinico, mediante la promozione di iniziative interdisciplinari coinvolgenti le società scientifiche, ordini professionali ed enti di accreditamento;</p> <p>b) La diffusione dei principi e degli strumenti del governo clinico, quali l'approccio multidisciplinare, la diffusione di procedure organizzative, lo sviluppo di linee guida e percorsi diagnostico-terapeutici nell'ambito delle pratiche cliniche ed assistenziali, di audit e miglioramento continuo;</p> <p>c) Lo sviluppo, il sostegno e la diffusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmi di formazione ed incontri scientifici;</li> <li>- Tecnologie e sistemi organizzativi innovativi;</li> <li>- Sussidi, anche audiovisivi, relativi alla gestione in sicurezza di processi clinico-assistenziali a rischio;</li> <li>- Tecnologie telematiche (telemedicina) e metodologie a supporto dell'erogazione dei servizi sanitari;</li> </ul> <p>d) La definizione di meccanismi assicurativi e compensativi, anche innovativi, a tutela degli utenti, degli operatori e delle amministrazioni sanitarie;</p> <p>e) La valutazione sulla base del metodo scientifico dell'incidenza del rischio legato all'utilizzo di pratiche mediche non accreditate, ricomprese nelle medicine complementari ed alternative.</p>
<p><u>Art. 5 – Attività strumentali accessorie e connesse</u></p> <p>1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accettare nuovi soci esclusivamente su proposta dei soci fondatori, qualificati che potranno</li> </ul>	<p><u>Art. 5 – Attività strumentali accessorie e connesse</u></p> <p>1. Per la realizzazione dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accettare, su proposta dei soci fondatori, <b>previo parere vincolante degli stessi e del CDA,</b></li> </ul>

<p>garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;</li> <li>-istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;</li> <li>-compiere studi e ricerche;</li> <li>-curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;</li> <li><del>-realizzare, gestire,</del> affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni <del>mobili e immobili,</del> impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;</li> <li>-stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;</li> <li>-promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;</li> <li>-favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;</li> <li>-partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;</li> <li>-richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;</li> <li>-predispone, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;</li> <li>-svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.</li> </ul>	<p>nuovi soci qualificati che potranno garantire opportuni conferimenti di risorse in misura determinata dal consiglio d'amministrazione della Fondazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-promuovere e gestire iniziative e corsi per la formazione, l'aggiornamento e la qualificazione del personale operante nelle materie oggetto delle sue finalità;</li> <li>-istituire premi, borse di studio e contratti di ricerca;</li> <li>-compiere studi e ricerche;</li> <li>-curare l'attività editoriale sia mediante la stampa dei risultati di studi e di ricerche proprie, sia mediante l'edizione di opere di terzi;</li> <li>-affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni, impianti e attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento della propria attività nell'ambito delle risorse disponibili;</li> <li>-stipulare contratti, convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;</li> <li>-promuovere intese con enti scientifici, culturali ed educativi, italiani e stranieri, per l'utilizzo dei beni di cui trattasi, allo scopo di facilitare studi e attività della Fondazione;</li> <li>-favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni, enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli della Fondazione o tali da facilitare alla Fondazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;</li> <li>-partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione previa intesa tra i soci fondatori;</li> <li>-richiedere sovvenzioni e contributi per progetti coerenti con le finalità della Fondazione;</li> <li>-predispone, gestire ed amministrare incarichi di collaborazione nazionale ed internazionale;</li> <li>-svolgere qualsiasi altra attività strumentale, accessoria o connessa agli scopi.</li> </ul>
<p><u>Art. 6- Patrimonio ed entrate</u>  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai fondatori o da altri partecipanti;</li> <li>-beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della</li> </ul>	<p><u>Art. 6- Patrimonio ed entrate</u>  1. Il patrimonio della Fondazione è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o in natura effettuati dai fondatori <b>(ISS e Gutenberg)</b> o da altri partecipanti;</li> <li>-beni immobili, beni mobili registrati e beni mobili non registrati di proprietà della</li> </ul>



<p>Fondazione;  -riserve costituite con utili o avanzi di gestione;  -donazioni accettate;  -eredità accettate con beneficio di inventario;  2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:  -utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;  -contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla sua attività;  -ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p>	<p>Fondazione;  -riserve costituite con utili o avanzi di gestione;  -donazioni accettate;  -eredità accettate con beneficio di inventario;  2. Le entrate della Fondazione sono costituite da:  -utili derivanti dall'esercizio di attività sociale;  -contributi corrisposti da tutte le persone fisiche e giuridiche pubbliche o private che vogliano contribuire alla sua attività;  -ogni altra entrata che concorra ad incrementare il patrimonio della Fondazione.</p>
<p><u>Art. 7 – Organi</u>  1.Organi della Fondazione sono:  - Il Presidente;  -Il Vice-Presidente;  -Il Consiglio di amministrazione;  -Il Collegio dei sindaci.  2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:  - l'interdetto;  -l'inabilitato;  -il fallito;  -il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.  3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.  4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio dei sindaci.</p>	<p><u>Art. 7 – Organi</u>  1.Organi della Fondazione sono:  - Il Presidente;  -Il Vice-Presidente;  -Il Consiglio di amministrazione;  -<b>l'organo di controllo.</b>  2. Sono ineleggibili alla carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo:  - l'interdetto;  -l'inabilitato;  -il fallito;  -il condannato con sentenza passata in giudicato per delitti contro il patrimonio, la persona, la fede pubblica, l'incolumità e l'ordine pubblico, l'amministrazione della giustizia, la pubblica amministrazione o la personalità dello Stato.  3. Sono incompatibili con la carica di componente degli organi indicati al comma 1 del presente articolo ogni carica che per motivi di legittimità o di opportunità siano in palese contrasto o conflitto di interesse o di funzione.  4. Le persone che ricoprono le cariche descritte hanno diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dei propri uffici, ferma restando la possibilità di percepire un compenso nella misura eventualmente determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il parere <b>dell'organo di controllo.</b></p>
<p><u>Art. 8- Il Presidente</u>  1.Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."  2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.  3.Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.  4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale</p>	<p><u>Art. 8- Il Presidente</u>  1.Il Presidente è organo unipersonale composto da una persona fisica nominata dal socio fondatore "GUTENBERG S.r.l."  2. Il Presidente dura in carica tre esercizi ed è rinominabile.  3.Il Presidente è presidente di diritto del consiglio di amministrazione.  4. Al Presidente è attribuito il potere di rappresentanza sia sostanziale sia processuale</p>

<p>della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.</p> <p>5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>	<p>della Fondazione ed è attribuito il potere di coordinamento e il potere di impulso delle attività della Fondazione e, insieme, il potere di amministrazione ordinaria della Fondazione.</p> <p>5. In qualità di presidente di diritto del consiglio di amministrazione, il Presidente può convocare tale organo ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p>
<p><u>Art. 10 – Il consiglio di amministrazione</u></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il socio fondatore Gutenberg S.r.l. nomina numero due amministratori;</li> <li>- Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;</li> <li>- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;</li> <li>- Il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore; <del>l'amministratore potrà essere nominato d'accordo tra i soci fondatori, ovvero verrà nominato da nuovi, eventuali partecipanti alla Fondazione.</del></li> </ul> <p>2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.</p> <p>3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.</p> <p>4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione del programma annuale;</li> <li>- approvazione del bilancio d'esercizio;</li> <li>- nomina dei revisori;</li> <li>- determinazione del compenso dei componenti degli organi;</li> <li>- revoca dei revisori;</li> <li>- nomina del Direttore Scientifico;</li> <li><del>- determinazione del compenso del Direttore Scientifico;</del></li> <li><del>- revoca del Direttore Scientifico;</del></li> <li>- modificazioni dello statuto;</li> <li>- scioglimento della Fondazione;</li> <li>- nomina dei liquidatori.</li> </ul> <p>5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione</p>	<p><u>Art. 10 – Il consiglio di amministrazione</u></p> <p>1. Il consiglio di amministrazione è organo collegiale composto da persone fisiche da un minimo di quattro membri fino ad un massimo di sette, nominate secondo le modalità di seguito indicate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il socio fondatore Gutenberg nomina numero due amministratori;</li> <li>- <b>il socio fondatore</b> Istituto Superiore di Sanità nomina numero due amministratori;</li> <li>- La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome è invitata a nominare numero un amministratore;</li> <li>- Il Ministero della Salute è invitato a nominare un amministratore;</li> <li>- <b>un amministratore è nominato dall'Asl Toscana Sud-Est;</b></li> </ul> <p>2. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre esercizi e ciascun amministratore è rieleggibile.</p> <p>3. E' presidente di diritto del consiglio di amministrazione il Presidente della Fondazione.</p> <p>4. Al consiglio di amministrazione è attribuito il potere deliberativo nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- approvazione del programma annuale;</li> <li>- approvazione del bilancio d'esercizio;</li> <li>- nomina <b>dell'organo di controllo (su indicazione vincolante dei Soci Fondatori);</b></li> <li>- determinazione dell'<b>eventuale</b> compenso dei componenti degli organi;</li> <li>- revoca <b>dell'organo di controllo</b></li> <li>- modificazioni dello Statuto;</li> <li>- scioglimento della Fondazione;</li> <li>- nomina dei liquidatori;</li> <li>- <b>qualsunque altro atto di natura straordinaria.</b></li> </ul> <p>5. Il consiglio di amministrazione può essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta lo ritenga opportuno.</p> <p>6. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per</p>

almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede la convocazione è ordinata con decreto del presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori e a ~~tutti i revisori~~ almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

10. Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

l'approvazione del bilancio; se il Presidente della Fondazione non provvede la convocazione è ordinata con decreto del presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

7. Il consiglio di amministrazione deve essere convocato dal Presidente della Fondazione ogni qualvolta ne sia fatta richiesta motivata da almeno due amministratori entro dieci giorni dalla richiesta; se il Presidente della Fondazione non provvede, la convocazione è ordinata con decreto dal presidente del tribunale su ricorso di ciascun amministratore.

8. Il consiglio di amministrazione è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti gli amministratori ed al **revisore** almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.

9. La riunione del consiglio di amministrazione è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza, dalla persona eletta dalla maggioranza degli intervenuti; il presidente della riunione nomina il segretario della riunione, verifica la legittimazione degli intervenuti, verifica la validità della costituzione del consiglio di amministrazione, accerta la validità delle deliberazioni e invita il segretario a redigere corrispondente verbale che deve essere sottoscritto dal presidente della riunione e dal segretario della riunione e trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura del consiglio di amministrazione.

10. **Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi per videoconferenza o per teleconferenza, cioè con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, video e/o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare sarà necessario che sia consentito al Presidente del Consiglio, anche a mezzo del proprio ufficio di Presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione ed al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione, nonché sia consentito ai consiglieri di partecipare alla discussione ed**

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo della maggioranza degli intervenuti, ma il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della metà degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:

- nomina dei revisori;
- revoca dei revisori;
- determinazione del compenso dei componenti degli organi;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.

alla votazione sugli argomenti all'Ordine del Giorno. L'adunanza del Consiglio di Amministrazione si considererà tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il soggetto verbalizzante, onde consentire la stesura e sottoscrizione del relativo verbale.

Ciascun amministratore è titolare del diritto di intervento e del diritto di voto nelle riunioni del consiglio di amministrazione. Il diritto di intervento può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) mediante partecipazione diretta alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) mediante partecipazione indiretta alla riunione del consiglio di amministrazione per corrispondenza o per via telematica. Il diritto di voto può essere esercitato da ciascun amministratore: (a) personalmente e direttamente mediante manifestazione del voto alla riunione del consiglio di amministrazione, (b) personalmente e indirettamente mediante manifestazione del voto per corrispondenza o per via telematica.

11. Il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della **maggioranza** degli amministratori e, per il quorum deliberativo, la maggioranza degli intervenuti, il consiglio di amministrazione richiede il quorum costitutivo della **maggioranza** degli amministratori e il quorum deliberativo dei due terzi degli intervenuti nelle seguenti materie:

- **modifiche statutarie;**
- **nomina dell'organo di controllo;**
- **revoca dell'organo di controllo;**
- determinazione **dell'eventuale** compenso dei componenti degli organi;
- scioglimento della Fondazione;
- nomina dei liquidatori.

Art. 11- Il collegio dei sindaci

~~1. Il collegio dei sindaci è un organo composto da tre persone fisiche e nominate dal consiglio di amministrazione, tra i cittadini italiani che siano dottori commercialisti, ragionieri commercialisti o revisori ufficiale dei conti.~~

~~2. Il collegio dei sindaci dura in carica tre esercizi e ciascun revisore è rieleggibile.~~

~~3. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal collegio stesso a maggioranza nella sua prima riunione.~~

~~4. I componenti del collegio dei sindaci possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione e a tale fine sono appositamente convocati.~~

~~5. Al collegio dei sindaci è attribuito il potere di controllo contabile e di legittimità sugli atti di amministrazione posti in essere dal consiglio di amministrazione e dal Presidente e il dovere di redigere la relazione sulla gestione allegata al progetto di bilancio d'esercizio.~~

~~6. Il collegio dei sindaci può essere convocato dal suo presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno.~~

~~7. Il collegio dei sindaci è convocato nel territorio della Repubblica Italiana mediante avviso comunicato a tutti i revisori almeno dieci giorni prima, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve indicare giorno, ora e luogo della riunione e ordine del giorno.~~

Art. 11- Organo di controllo

**1. Nei casi previsti dalla legge o nel caso in cui i soci fondatori lo ritengano opportuno, la funzione di organo di controllo è esercitata da un unico rappresentate, nominato con decisione del CDA su indicazione dei soci fondatori.**

**2. Lo stesso dura in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina, è rieleggibile e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile.**

**3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui egli sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.**

**4. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.**

**5. L'organo di controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del CDA.**

Art. 12- Cessazione dei componenti degli organi

1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine;

- dimissioni;

- morte;

- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa ad eccezione, dei componenti del Collegio dei sindaci.

2- Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi

Art. 12- Cessazione dei componenti degli organi

1. La cessazione dalla carica di componente degli organi si determina al verificarsi delle seguenti cause:

- scadenza del termine;

- dimissioni;

- morte;

- revoca da parte dell'organo o dell'ente che ha nominato il componente che può avvenire in ogni tempo e salvo il diritto al risarcimento del danno se non sussiste la giusta causa, ad eccezione dei componenti **dell'organo di controllo.**

2- Quando un componente di un organo cessa dalla carica per scadenza del termine, questi

<p>rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.</p> <p>3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finchè l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;</li> <li>-se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;</li> <li>-se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.</li> </ul>	<p>rimane in carica fino alla nomina del nuovo componente.</p> <p>3. Quando un componente di un organo cessa dalla carica per dimissioni, morte o revoca:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-se i componenti rimasti in carica sono più della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti nominano un sostituto che rimane in carica finchè l'organo o l'ente che ha nominato il componente cessato non provvederà alla nuova nomina;</li> <li>-se i componenti rimasti in carica sono meno della metà dei componenti nominati, allora i componenti superstiti richiedono con raccomandata a.r. o <b>con PEC</b> agli organi o agli enti che hanno nominato i componenti cessati affinché provvedano alla nomina di un sostituto che rimane in carica fino alla scadenza del termine dei componenti in carica all'atto della nomina;</li> <li>-se i componenti sono tutti cessati, allora gli organi o gli enti che hanno nominato i componenti cessati provvedono alla ricostituzione dell'organo.</li> </ul>
<p><u>Art.13 Direttore scientifico</u></p> <p>1. <del>Per l'esercizio delle attività, la Fondazione si avvale della collaborazione di una persona fisica denominata direttore scientifico.</del></p> <p>2. <del>Il direttore scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione.</del></p> <p>3. <del>Il direttore scientifico ha diritto al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio del proprio ufficio e ha diritto al compenso nella misura determinata dal consiglio di amministrazione.</del></p> <p>4. <del>La cessazione dalla carica di direttore scientifico si determina secondo le previsioni del precedente art.12.</del></p> <p>5. <del>Il direttore scientifico collabora con gli organi della Fondazione al fine di consentire l'esecuzione delle decisioni adottate dagli organi. A tal fine, elabora il piano delle attività e ne cura l'attuazione attraverso opportune ed autonome decisioni gestionali nell'ambito delle risorse disponibili.</del></p> <p>6. <del>Il direttore scientifico può avvalersi di altri collaboratori nominati di concerto con il Presidente della Fondazione ed il Vice Presidente, sui quali esercita potere di indirizzo.</del></p>	<p><u>Art.13- non previsto</u></p>
<p><u>Art. 15- Bilancio d'esercizio e sua approvazione</u></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza</p>	<p><u>Art. 14- Bilancio d'esercizio e sua approvazione</u></p> <p>1. Il bilancio d'esercizio è il documento contabile che deve essere redatto con chiarezza</p>

<p>e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione del <del>collegio dei sindaci</del>.</p> <p>2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Il presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;</li> <li>-Il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;</li> <li>- Il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio al <del>collegio dei sindaci</del>;</li> <li>-Il <del>collegio dei sindaci</del> deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>-i singoli amministratori possono prenderne visione;</li> <li>- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.</li> </ul> <p>3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>	<p>e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione e il risultato economico d'esercizio. E' costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e deve essere corredato della relazione sulla gestione <b>dell'organo di controllo</b>.</p> <p>2. Ai fini dell'approvazione del bilancio d'esercizio, deve essere osservata la seguente procedura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Il presidente della Fondazione deve convocare il consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario;</li> <li>-Il Presidente della Fondazione deve redigere il progetto di bilancio;</li> <li>- Il Presidente della Fondazione deve trasmettere il progetto di bilancio <b>all'organo di controllo</b>;</li> <li>-<b>L'organo di controllo</b> deve redigere la relazione al bilancio, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per il Consiglio di Amministrazione;</li> <li>-i singoli amministratori possono prenderne visione;</li> <li>- il consiglio di amministrazione può approvare, rigettare o modificare il progetto bilancio sottoposto al suo esame.</li> </ul> <p>3. La Fondazione non può distribuire né direttamente né indirettamente utili o avanzi di gestione, che devono essere destinati per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.</p>
<p><u>Art.16- Scioglimento e devoluzione dei beni</u></p> <p>1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-conseguimento delle finalità della Fondazione;</li> <li>-impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;</li> <li>- delibera di scioglimento dei soci fondatori.</li> </ul> <p>2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.</p> <p>3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.</p>	<p><u>Art.15- Scioglimento e devoluzione dei beni</u></p> <p>1. Costituiscono cause di scioglimento della Fondazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-conseguimento delle finalità della Fondazione;</li> <li>-impossibilità sopravvenuta di conseguimento delle finalità della Fondazione;</li> <li>- delibera di scioglimento dei soci fondatori.</li> </ul> <p>2. Il verificarsi di una causa di scioglimento non determina l'immediata estinzione della Fondazione, ma determina l'entrata della Fondazione in stato di liquidazione.</p> <p>3. Verificatasi una causa di scioglimento, il consiglio di amministrazione deve nominare uno o più liquidatori; nell'inerzia del consiglio di amministrazione, i liquidatori sono nominati con decreto dal presidente del tribunale, su ricorso di ciascun amministratore.</p>

<p>4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo deve essere devoluto ai <del>Fondatori</del> <del>proporzionalmente ai conferimenti effettuati</del>.</p> <p>5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.</p>	<p>4. Una volta ultimata l'attività di liquidazione del patrimonio e di conversione dei beni in denaro al fine di garantire il doveroso pagamento di eventuali creditori, l'eventuale residuo attivo deve essere devoluto <b>ad Enti o Fondazioni con scopo analogo o comunque ai fini solidaristici sentito l'organismo di controllo e salvo diversa destinazione imposta dalla legge e non potrà in alcun modo essere distribuito ai soci Fondatori.</b></p> <p>5. Una volta ultimata l'attività di devoluzione dei beni, la Fondazione deve considerarsi estinta.</p>
--	--